

Statuto dell'Associazione
FUORI ONDA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. Ai sensi degli artt.36 e seguenti e seguenti del Codice Civile, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:
“FUORI ONDA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.
L'associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affida mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione ha sede in **Torino, Via Giovanni Battista Gandino 60/37**. Qualsiasi futura variazione relativa all'indirizzo della sede, se avverrà all'interno dello stesso comune, non comporterà modifica dello Statuto.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione è una istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per l'esclusivo soddisfacimento dei propri associati, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
2. L'Associazione ha per scopo l'organizzazione, promozione, diffusione, tutela, sviluppo di attività sportive dilettantistiche, anche in forma didattica e ludico-motoria sia nei confronti dei normodotati ma, soprattutto, nei confronti delle persone diversamente abili.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo scopo dell'Associazione è:

- promuovere, sviluppare e diffondere la pratica degli sport quali il nuoto, calcetto, pallavolo, atletica leggera nelle rispettive discipline, attività e specialità ad esse correlate, come mezzo di socializzazione e integrazione sociale;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a piscina, palestra, campi e strutture di vario genere;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- promuovere la cultura del benessere e della sana alimentazione tra i soci;
- promuovere la reintegrazione delle persone sole attraverso forme di volontariato socialmente utili.
- L'Associazione potrà compiere ogni operazione economico, commerciale, finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento degli scopi associativi purchè conformi alla normativa vigente.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Assumono la qualifica di socio tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.
4. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accogliimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentante da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto ed eventuali regolamenti;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
2. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi al raggiungimento della maggiore età.
3. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. la qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsioni, decesso.
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed eventuali regolamenti, se renda moroso o commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.
5. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria.
6. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
7. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 7 – Assemblea dei Soci


1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea é convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttiva lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno tre quarti dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative, La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail I lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
5. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
 - approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
 - eleggerei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.IN SEDE STRAORDINARIA:
 - deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Art. 19) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7. Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali dette Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per trenta

giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. In caso di mancanza di una lista di non eletti il Presidente può proporre un nuovo componente del Consiglio Direttivo la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sport' dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
 - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - la delibera sull'ammissione di nuovi soci; la variazione dell'indirizzo della sede, purché avvenga all'interno dello stesso Comune;
 - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
2. **Il Presidente** dirige l'Associazione e ne ha la firma, la rappresentanza legale e giudiziale. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
3. **il Vice Presidente** coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
4. **Il Segretario** redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e



autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

5. **il Tesoriere** presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
6. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona in caso di impedimento di uno dei due. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 9 - Anno Sociale:

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno (o diverso periodo liberamente determinato dall'associazione)

Art. 10 – Patrimonio ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da: quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci; eventuali entrate di carattere commerciale; eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici; eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
2. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
4. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale

devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 11 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il tutto secondo le maggioranze previste dalla legge. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro organismo avente finalità sportive analoghe ovvero secondo le diverse disposizioni normative vigenti al momento dello scioglimento.


Art. 12 – Norme finali

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali, di associazioni senza finalità di lucro o dello statuto di Enti di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci tenuta in data 24 gennaio 2018 con votazione a maggioranza


Il Presidente

Francesco Pedullà



Il Vicepresidente

Antonio Montebello



Registro delle Imprese
Tribunale di Palermo
Circolo di Palermo
Data registrazione 22/1/2018 n. 492
Socio 3 versati € 8000 e 12000/10

